

SPESE LEGALI RIMBORSATE ALL'IMPUTATO ASSOLTO: IL TESTO DEFINITIVO NELLA LEGGE DI BILANCIO

Redazione



[Proposta emendativa 177.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis](#)

[Disegno di legge n. 2054:2020](#)

Con la legge di bilancio, è stata confermata la novità del rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza passata in giudicato.

Le relative disposizioni sono quindi confluite nei commi da 1.015 a 1.022 dell'art.1 del Disegno di Legge di Bilancio 2021 e non sono state più introdotte, come prevedeva l'emendamento approvato alla Camera, con un nuovo articolo 177 bis nel codice penale.

Questo il testo approvato:

1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi: *a)* assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; *b)* estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; *c)* sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.
1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguiranno commenti più approfonditi.